



COMUNE DI SCOPPITO

Provincia di L'Aquila

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SCHEMA LETTERA DI INVITO

PROT. n. __ del _____

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50	
criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. ii., calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta.	
“RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI” – COMUNE DI SCOPPITO (AQ).	
CUP: H29G14000150001	CIG: 7267804D94

Il Comune di Scoppito (Aq) intende procedere all'affidamento dei Lavori di **“Riparazione Edificio Comunale adibito a Sede della Società di Servizi”** mediante procedura negoziata senza preventivo bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 2, lett. b, dell'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio del minor prezzo, art. 95 c. 4 lett. a, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8.

Per quanto sopra, Codesta Ditta, fermo restando che i requisiti di ammissibilità dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento, è invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, formulando apposita istanza e presentando un'offerta secondo le indicazioni contenute nella presente lettera d'invito.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina del Responsabile del Servizio n. 2 del 04/01/2018.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Scoppito - Via Aldo Moro, 67019 Scoppito (AQ) - PEC : comunediscoppito@pecpa.it - Centralino 0862 020547.

Responsabile del procedimento: Ing. Giovanna CORRIDORE - Responsabile Area lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile - e-mail: tecnico.scoppito@hotmail.it - ☎. 0862/020547

2. LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Luogo di esecuzione: COMUNE DI SCOPPITO.

Descrizione dei lavori: Gli interventi previsti sono volti alla riparazione e adeguamento sismico del fabbricato adibito a Sede Società di Servizi” sito in Via Amiternum – Comune di Scoppito (AQ).

Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. N. 55 del 29/05/2017.

3. IMPORTI E FINANZIAMENTO

Importo a base di gara	€ 143.156,71	soggetto a ribasso
- Costi per la sicurezza compresi nei prezzi:	€ 4.978,39	
- Costi per la sicurezza aggiuntivi:	€ 1.426,10	
Totale Costi per la sicurezza	€ 6.404,49	non soggetti a ribasso
Importo totale appalto	€ 149.561,20	

Importo complessivo del progetto: **€210.348,38**.

Fonti di Finanziamento: €186.122,08 con contributo U.S.R.C. DT. n. 505 del 24/07/2017

€ 24.226,30 con fondi propri del Comune di Scoppito.

4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue:

DESCRIZIONE E CATEGORIE		IMPORTO DEI LAVORI
1	OG1: Edifici Civili e Industriali	€ 141.894,99
2	OS6: Finiture lignee plast. Met. Vetr.	€ 6.240,11
3	Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 1.426,10
TOTALE		€ 149.561,20

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell'art. 105 del D.lgs 50/2016. È fatto obbligo al concorrente indicare all'atto dell'offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori ordinati e compresi nell'appalto è stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà ricorrendo al sistema di affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 4, “**con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara**” e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO E CONTRATTO:

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano al netto della ritenuta di cui all'art. 29 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Il relativo contratto d'appalto verrà stipulato a "MISURA".

8. DOCUMENTAZIONE:

Il Progetto esecutivo delle opere oggetto di gara è disponibile presso il Comune di Scoppito – Via Aldo Moro, 6 – Scoppito (AQ), nei seguenti orari d'Ufficio:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00
- il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

E' preferibile comunque fissare un appuntamento, prima di recarsi in Ufficio, contattando il numero telefonico: 0862020547.

9. SOPRALLUOGO

L'offerta da presentare deve essere accompagnata dalla **dichiarazione** con la quale i concorrenti attestano di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La predetta dichiarazione, dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella busta contenente "Documentazione Amministrativa".

In caso non venga allegata la "*dichiarazione di avvenuto sopralluogo*" si applica il "Soccorso istruttorio" (si veda il successivo Art.19 "Soccorso istruttorio per documenti indispensabili ed essenziali").

La dichiarazione si intende esaustivamente prodotta con la compilazione completa contenuta nel Modello A.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo, le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, e per i quali il Direttore tecnico in organico abbia partecipato alla progettazione dei lavori in appalto e/o rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (Disposizioni anticiclaggio. Art. 37 del DL 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice si precisa che:

- Deve essere prodotta la dichiarazione, da tutti i soggetti indicati esplicitamente nel Modello A e ove del caso, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione; con esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- Ai fini dell'accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 c. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27 c. 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Ai fini dell'accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Ai fini dell'accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 c. 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel *Casellario informatico* ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'Art. 80 c. 5 lett. h) del Codice, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

Agli operatori economici concorrenti, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), (consorzi stabili).

In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 si precisa che:

- il concorrente è tenuto a dichiarare – ove del caso - tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- ai fini dell'accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- ai fini dell'accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- ai fini dell'accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel *Casellario informatico* ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera h) del D.Lgvo 50/2016, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

12. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 o in alternativa Attestazione SOA rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OG1;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente,

nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220 e del DM Attività produttive 23.6.2004.

13. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216 c.13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 c. 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014, a successiva Delibera attuativa n. 157 del 17.2.2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2 c. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13 c.4 della Legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del Codice il Comune di Scoppito potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal c. 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera di invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell'art. 105 del D.lgs 50/2016. È fatto obbligo al concorrente indicare all'atto dell'offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.

La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii..

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 103 del Codice, pari a € **2.991,22 (euro duemilanovecentonovantuno virgola ventidue)** (2% dell'importo complessivo dell'appalto), nelle forme e nei modi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ferme le clausole prescritte dal medesimo art. 93.

La cauzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:

- a) mediante allegazione di attestazione originale della tesoreria comunale di avvenuto versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. Tale attestazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ex art. 103 del Codice, qualora risultasse aggiudicatario;
- b) originale di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari all'uopo autorizzati, contenente, a pena di esclusione, tutte le clausole previste dall'art. 93 del Codice. Tale fideiussione deve essere firmata dal garante in originale. Anche in questo caso dovrà essere prodotto, a corredo e a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ex art. 103 del Codice, qualora risultasse aggiudicatario.

La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, altresì, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

Ai sensi dell'art. 93 c. 7, del Codice, le imprese in possesso del requisito della qualità, potranno usufruire della riduzione del 50 % dell'ammontare della garanzia fideiussoria.

In tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre fotocopia, autocertificata e conforme, della certificazione comprovante il diritto alla riduzione, a meno che la qualificazione già risulti dall'Attestazione SOA posseduta.

In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione del 50 % della cauzione può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della qualità.

In caso di Associazioni temporanee di imprese la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento, ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo soggetto indicato come Capogruppo.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 c. 1 del Codice.

Ai sensi dell'Art. 103 c. 7 del Codice l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Scoppito almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la copertura della somma pari all'importo del contratto.

In caso di omessa allegazione della "Dichiarazione di Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione" si applica il "Soccorso istruttorio" di cui al successivo art.19. La mancata dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione, da parte del soggetto garante, della dichiarazione di impegno citata, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

In caso di omessa allegazione della cauzione provvisoria si applica il "Soccorso istruttorio" di cui al successivo punto 19. Qualora non venga dimostrata l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.

16. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Per la partecipazione alla gara non è dovuto il versamento all'ANAC.

17. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA

Fino a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **11:00 del giorno 26/01/2018** al seguente indirizzo: **COMUNE DI SCOPPITO, VIA ALDO MORO N. 6 – 67019 SCOPPITO (AQ)**, in plico chiuso e idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

"PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI LAVORI DI "RIPARAZIONE EDIFICIO ADIBITO A SEDE SOCIETÀ DI SERVIZI" – COMUNE DI SCOPPITO (AQ). CUP: H29G14000150001 - CIG: 7267804D94.

Tutti i documenti e l'offerta presentati da tali concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana e gli importi dovranno essere espressi esclusivamente in euro al netto dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta.

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I PLICHI CHE, PER QUALUNQUE MOTIVO, NON SARANNO PERVENUTI ENTRO LA DATA DI SCADENZA, ANCHE SE SOSTITUTIVI O AGGIUNTIVI DI QUELLI GIÀ RICEVUTI.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volta chiuse ed adeguatamente sigillate, recanti all'esterno la dicitura del mittente e rispettivamente:

1. "BUSTA Documentazione Amministrativa"

2. "BUSTA ECONOMICA"

Le due buste dovranno contenere la seguente documentazione :

18.1 "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " dovrà contenere tutta la documentazione indicata di seguito:

18.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana su carta legale, (*in*

conformità al Modello "A" allegato al presente disciplinare), resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, e/o da un suo procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche la relativa procura) ovvero nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contestuale.

18.1.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara:

- Che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, di cui all'art. 80 del Codice;
- Che non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, di uno dei soggetti a qualsiasi titolo citato cessato dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, per uno dei seguenti reati:
 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Se presenti, vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

- Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 c. 4, del medesimo decreto. *(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 c. 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);*
- Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, tra cui quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- Di non aver violato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice;

- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____ del __/__/____. Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal c. 4 del citato art. 186 bis;
- Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tra cui significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne ha causato la risoluzione anticipata e non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, o che ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- Che non si è reso attore del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, e che non ha fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e che non ha omesso di fornire le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- Che non sussiste in capo all'operatore economico una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 c. 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- Che non si è reso attore di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
- Che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 c. 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- Ai sensi dell'Art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con _____
(*va specificato l'operatore economico o gli operatori economici*) e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- Che nell'anno antecedente la presente lettera d'invito non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza, o di impegnare la società, aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, oppure che, nell'anno antecedente la presente lettera d'invito sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza, o di impegnare la società, o aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, con elenco e caratterizzazione di tali figure come indicato nel Modello A. Nell'ambito del contesto dichiarativo le figure cessate dalla carica nell'anno antecedente sono tenute, a pena di esclusione, a rendere le dichiarazioni di legge cui sono sottoposti i soggetti non cessati, come indicato nel Modello A;
- Che l'impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n.306/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/92 o del D.Lgs. n.159/2011;
- Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, sostituito dall'art.1 della legge n.266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;

- Di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
- Che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, con indicazione della data di rilascio, di scadenza, e specifica di categoria e classi. In caso di avvalimento vanno indicati gli operatori di cui ci si intende avvalere con le relative categorie possedute;
- Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- Di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di averne fatto uno studio approfondito;
- Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- Di avere preso conoscenza del Capitolato Speciale d'appalto approvato con D.G.M. N. 28 del 20/03/2017 e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;
- Di avere preso conoscenza del Capitolato prestazionale approvato con D.G.M. N. 28 del 20/03/2017 e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;
- Di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza "operativo" ed, altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;
- Che intende avvalersi di noli a freddo oppure che non intende avvalersi di noli a freddo;
- Di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente invito e nei relativi elaborati tecnici;
- Di tenere ferma ed invariata l'offerta per 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93 c. 5 del Codice per ulteriori 180 (centottanta) giorni;
- Che è in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi;
- Che l'impresa è iscritta agli enti previdenziali così come caratterizzati nel Modello A;
- Se è intenzione, di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese / consorzi fra cooperative o tra imprese artigiane / consorzi stabili, con indicati gli impegni di legge come caratterizzato nel Modello A;
- Ai sensi dell'art. 76 del Codice il proprio domicilio e il proprio recapito pec per l'invio di ogni comunicazione, anche di tutte le imprese in riunione, unico e obbligatorio, autorizzando espressamente il Comune di Scoppito all'utilizzo di tale mezzo di comunicazione quale unico recapito, e di essere consapevole che avendo indicato l'indirizzo pec, il mancato recapito per causa imputabile all'impresa, quale l'indicazione non corretta o il malfunzionamento dell'utenza, rimane ad esclusivo rischio della stessa;
- Che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 53 c. 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 per tutti i soggetti dotati di poteri negoziali di ogni tipo, e che gli stessi non sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- Che il Direttore tecnico in organico della ditta sottoscrittore cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione della gara, la conduzione del cantiere non ha partecipato alla progettazione dei lavori in appalto né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;
- Di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (Disposizioni antiriciclaggio. Art. 37 del DL 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122);
- Di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge;
- Che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis della legge 248/2006;

- Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio;
- Di eseguire in proprio le opere e i lavori e non intende avvalersi del subappalto oppure di voler ricorrere al subappalto con indicazione specifica degli elementi obbligatori come per legge;
- L'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente i nominativi, le date di nascita, i luoghi di nascita, i codici fiscali, le cariche ricoperte degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e l'indicazione dell'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011;
- Che comunicherà, in caso di aggiudicazione, al Comune di Scoppito ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 159/2011.

18.1.3 CAUZIONE PROVVISORIA espressamente riferita all'appalto in oggetto, di € 2.991,22 (**euro duemilanovecentonovantuno virgola ventidue**) pari all'2% (due per cento) dell'importo complessivo, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al punto 15 della presente lettera di invito.

18.1.4 IN CASO DI AVVALIMENTO dovranno prodursi, a pena di esclusione, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e la documentazione di cui all'art. 89 del Codice come da Modello B allegato.

18.1.5 PASSOE di cui all'art. 2 c. 3.b - Delibera n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC.

18.1.6 La presente lettera di invito e il Modello A firmati dal legale rappresentante della ditta in ogni loro pagina in segno di comprensione e accettazione dei loro contenuti.

I concorrenti con identità plurisoggettiva e i consorzi dovranno produrre altresì la seguente documentazione, da inserire nella busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;
(*O, in alternativa*)
- Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - * A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - * L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - * La quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

18.2) "BUSTA ECONOMICA"

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella busta economica:

- Il "Modello C" compilato in ogni sua parte in cui è espressa l'offerta economica, al netto dell'IVA, indicata in cifre e in lettere. La dichiarazione dell'offerta va redatta in bollo ed in lingua italiana. In caso di ogni tipo di discordanza sulla dichiarazione espressa nel Modello C prevale la soluzione più vantaggiosa per l'amministrazione. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore, si procederà all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, al terzo decimale. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. L'offerta non deve essere condizionata o contenere riserve né essere espressa in modo parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta. Saranno esclusi i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

In ogni caso la Busta Economica dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- Di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di averne fatto uno studio approfondito;
- Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- Di avere preso conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare Descrittivo Prestazionale degli Elementi Tecnici approvato con D.G. N. 55 del 29/05/2017 e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;
- Di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
- Che i prezzi offerti sono remunerativi in seguito al ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento dei lavori e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono comprensivi delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e altresì adeguati rispetto alle disposizioni per l'adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, e che tali componenti del prezzo non sono stati assoggettati a ribasso;
- Di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali, resta comunque fissa ed invariabile, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- Costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, compresi nell'importo dei lavori e diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI

Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli Operatori economici alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive relative agli elementi e al documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, che devono essere prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell'Art. 83 c. 9 del Codice a Richiedere al concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione della documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.

Le disposizioni di cui all'Art. 83 c. 9 si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base al Codice ed alla presente lettera di invito.

Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato un termine massimo di 10 giorni.

Il Concorrente invitato ad integrare può:

- Ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante entro il termine assegnato;
- Non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

20. INAPPLICABILITA' DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all'esclusione dei Concorrenti anche:

- in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all'Art.80, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- in caso di omessa specificazione, degli oneri propri della sicurezza.

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Anomalia delle offerte

È prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- Media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

L'esclusione automatica non verrà esercitata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di applicare l'art. 97 commi 4, 5 e 6, del Codice.

Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre a:

- Presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita comunicazione di convocazione alla stipula del contratto;
- Costituire la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, e polizza assicurativa di cui al medesimo art. 103 del Codice;
- Ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente bancario e/o postale che intende utilizzare per l'appalto di cui alla presente lettera di invito. Il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione nonché l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dall'art. 6 della legge n.136/2010 e s.m.i.

22. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, c.1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla gara, e in ogni caso nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

23. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata relativa procura. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Comune di Scoppito.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scoppito. Il Responsabile del trattamento individuato per conto del Comune è il Responsabile del procedimento Ing. Giovanna Corridore.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale amministrativa e/o tecnica, il concorrente potrà rivolgersi all'Ing. Giovanna Corridore, Ufficio tecnico – Comune di Scoppito – Via Aldo Moro n. 6 – 67019 SCOPPITO (AQ) - telefono: 0862 020547; pec: comunediscoppito@pecpa.it; email: tecnico.scoppito@hotmail.it nei seguenti orari:

- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00**
- **il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.**

24. Altre informazioni

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza in relazione ai procedimenti connessi alla realizzazione dell'opera, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti neppure di natura precontrattuale. L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

Sia l'aggiudicazione provvisoria che quella definitiva non tengono luogo di contratto, il quale verrà espressamente stipulato per il tramite dell'Ufficio segreteria pertanto il rapporto di negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto che verrà stipulato.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo.

Si precisa che per "piego sigillato con ceralacca" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa devono essere redatte preferibilmente e a solo titolo di ausilio, in conformità dei modelli allegati alla presente lettera di invito quale parte integrante e sostanziale.

Andranno, in ogni caso, rese tutte le dichiarazioni riportate nei medesimi modelli.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dagli artt. 53 del Codice, e dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

- Dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- Dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.

Salvo quanto stabilito all'art. 53 c. 6, Codice, l'Amministrazione non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53 c. 6 del Codice, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso. Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

La Stazione Appaltante garantirà comunque l'accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della Commissione di gara (o organo monocratico valutante), qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di Scoppito si avvale della facoltà di cui all'articolo 110 commi 1 e 2, del Codice per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila. Per quanto non previsto dalla presente lettera d'invito si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nonché alla normativa vigente.

Allegati:

Modello "A" – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive

Modello "B" – Dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento

Modello "C" – Offerta economica

Modello "D" – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI SCOPPITO
(Ing. Giovanna CORRIDORE)